



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 22/10/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2013, n. 1784

Autorizzazione alla concessione degli aiuti in regime “de minimis” ai pescatori imbarcati sui pescherecci aventi lunghezza fuori tutto superiore a 12 m e con stazza inferiore a 10 TSL, che osserveranno l’astensione volontaria dell’attività di pesca per 30 giorni nel mese di ottobre 2013 nella marineria di Porto Cesareo.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari dr. Fabrizio Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore rag. Cosimo Lassandro, confermata dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ing. Gennaro Russo,

riferisce quanto segue:

La Regione Puglia in attuazione delle misure previste dal FEP 2007-2013 (Fondo Europeo della Pesca) Misura 1.4 Piccola Pesca Costiera, ha finanziato il progetto codice 10/PPC/09 presentato dalla Cooperativa Pescatori dello Ionio con sede in Porto Cesareo (LE).

Il progetto prevede, per un arco temporale di 30 giorni nel mese di ottobre 2011, 2012 e 2013, un fermo pesca nello spazio marino del Comune di Porto Cesareo, delimitato lungo la costa dal limite del confine sud, indicato come località “San Isidoro”, sino al limite del confine nord, indicato come località “Punto Prosciutto”, per una estensione dalla linea di costa di 6 miglia.

A tale iniziativa progettuale non hanno potuto partecipare i soggetti imbarcati su natanti aventi lunghezza fuori tutto superiore a 12 m. e con stazza inferiore a 10 TSL, perché, ai sensi dall’art. 26 del reg. CE n° 1198/2006 Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al FEP, tali pescherecci non sono definiti di piccola pesca costiera. Gli stessi hanno comunque osservato nel 2011 e nel 2012, e prevedono di farlo anche nel 2013, l’astensione dell’attività di pesca nel precitato arco temporale.

Per tale motivo la Cooperativa realizzatrice dell’iniziativa per l’anno 2011 e 2012 ha già chiesto ed ottenuto l’aiuto in regime de minimis per i soggetti imbarcati su natanti che non hanno potuto essere inseriti nel progetto FEP e che comunque hanno osservato, per tale finalità, il fermo pesca di 30 giorni a ottobre nei precitati anni, mentre per i 30 giorni di ottobre 2013 la stessa cooperativa ha chiesto l’aiuto in regime de minimis con nota datata 08/4/2013, acquisita in pari data, al prot. n°966 del Servizio Caccia e Pesca.

Così come previsto dal comma 2 dell’art. 4 - del Reg. (CE) n°875 del 24/7/2007, l’ufficio Pesca, con nota prot.n°1096 del 17/4/2013, ha chiesto al MiPAAF - Direzione Generale della pesca marittima di verificare se l’importo di € 65.000,00 (importo necessario stimato), interamente a carico del bilancio regionale, possa essere compatibile con il massimale di spesa assegnato all’Italia, tanto al precipuo fine di autorizzare la Regione ad attivare le procedure per l’erogazione dell’aiuto “de minimis” per tale importo ai soggetti in parola per il periodo richiesto.

Il MiPAAF con nota n°11384 del 06/06/2013, acquisita agli atti dall’Ufficio Pesca al n°2029

dell'19/6/2013, ha autorizzato la Regione ad erogare, in regime de minimis e nel rispetto di quanto previsto dalle normative comunitarie vigenti, l'importo di € 65.000,00 necessario ad attivare la concessione di aiuti a favore di imprese di pesca aventi sede in Puglia che hanno osservato l'astensione dell'attività di cui trattasi.

Con nota prot.2084 del 20/6/2013 trasmessa al MiPAAF è stato precisato che nella precedente nota di richiesta per mero refuso è stato indicato anno 2012, pertanto dovrà intendersi anno 2013, inoltre l'importo complessivo, definitivamente contabilizzato in base alle richieste pervenute, per detto anno ammonta ad € 73.551,00.

Con nota n°18033 del 12/9/2013, acquisita agli atti dell'Ufficio Pesca con il prot.n°2926 del 16/9/2013, il MiPAAF - Direzione Generale della Pesca - ha, per l'anno 2013, confermato l'autorizzazione definitivamente per l'importo € 73.551,00 contabilizzato in rettifica.

Preso atto che:

in ottemperanza alla DGR del 01/8/2008, n°1471, in data 16/10/2008, la Regione Puglia e la Direzione Marittima della Puglia avevano sottoscritto uno specifico Protocollo d'intesa, per una durata di 5 anni dalla sottoscrizione ricorrendone le condizioni, con il quale era stato individuato nella Direzione Marittima, attraverso le proprie strutture periferiche, il soggetto esclusivo deputato all'attività istruttoria delle istanze relative alla concessione dell'aiuto economico straordinario "de minimis" per l'anno 2008, residuando, alla Regione Puglia, la competenza ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione; tale finalità si è esaurita in quanto le risorse impegnate per l'anno 2008 sono state totalmente liquidate a favore dei beneficiari.

Visti:

Il Reg. (CE) n° 1860/2004 della Commissione del 06 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

L'art. 1, comma 1223, della Legge 27/12/2006 n. 296, (legge finanziaria 2007) che stabilisce l'obbligo di autocertificazione per le imprese che si avvalgono degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Il D.P.C.M. 23.5.2007 (G.U. della R.I. n. 160 del 12/7/2007) che disciplina le modalità con cui si effettua la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà delle imprese che si avvalgono degli aiuti di stato di cui all'art. 87 del trattato.

Il Regolamento della Commissione Europea n. 875 del 24.7.2007, pubblicato sulla G.U. dell'U.E. L193/6 del 25.7.2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, il quale prevede la possibilità di concedere aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'art. 87 - paragrafo 1, del Trattato CE, pertanto non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 - paragrafo 3, del trattato stesso.

L'art. 1 del Reg. (CE) n°875/2007 che definisce il campo di applicazione degli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca.

L'art. 3, del succitato Reg (CE), il quale stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis, concessi a una medesima impresa, non deve superare l'importo di euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito nel triennio. Precisa, inoltre, che nel caso in cui l'importo complessivo dell'aiuto risultasse superiore all'anzidetto limite, il richiedente non può beneficiare dell'aiuto neppure per la parte che non supera detto massimale.

L'art. 4, del precitato Reg. (CE) che regola la procedura di informazione scritta all'impresa circa l'importo e la natura dell'aiuto de minimis, prevede, in capo allo Stato membro, l'istituzione di un registro centrale degli aiuti concessi da qualsiasi autorità dello Stato stesso.

La nota del MiPAAF - DG Pesca- PEMACQIV, prot. n. 34449 del 19/12/2007, precisa che per beneficiario si deve intendere la singola unità produttiva dell'impresa di pesca (unità da pesca) e non

l'impresa nel suo complesso, inoltre fornisce indicazioni in merito al registro informatico centralizzato relativo agli aiuti "de minimis" per il settore della pesca.

In data 03/04/2008 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

per tutto quanto premesso si propone:

1. Relativamente alle richieste di aiuti in regime de minimis nello specchio d'acqua del comune di Porto Cesareo, di autorizzare il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ad impegnare concedere e liquidare, previa istruttoria, l'importo di € 73.551,00, ai soggetti imbarcati sui pescherecci con lunghezza fuori tutto superiore a 12 m e con stazza inferiore a 10 TSL che osserveranno il fermo pesca stabilito per 30 giorni nel mese di ottobre 2013.
2. di autorizzare il Dirigente ad impegnare e liquidare con i criteri utilizzati per gli anni 2011 e 2012, il predetto importo sulle disponibilità del capitolo di spesa 115031 del bilancio regionale;

Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettere a), c), f), della Legge Regionale del 4 febbraio 1997 n°7;

COPERTURA FINANZIARIA L. R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

La presente deliberazione comporta una spesa di € 73.551,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, da finanziare con le disponibilità del capitolo di spesa 115031 - UPB 1.2.2 Bilancio di previsione 2013.

L'Assessore relatore, sulla base dell'esito dell'istruttoria innanzi illustrata, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dai Dirigenti dell'Ufficio e del Servizio

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di farla propria;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Caccia e pesca ad impegnare l'importo di € 73.551,00 da utilizzare per la concessione e liquidazione, previa istruttoria e con i criteri utilizzati per gli anni 2011 e 2012, dell'aiuto "de minimis" a favore dei pescatori imbarcati sui pescherecci con lunghezza fuori tutto superiore a 12 m e con stazza inferiore a 10 TSL che osserveranno, per 30 giorni ad ottobre 2013, l'astensione volontaria dell'attività di pesca nello specchio d'acqua compreso tra località "S. Isidoro" e località "Punta Prosciutto" dell'area marina di Porto Cesareo;
- di pubblicare il presente atto, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Prof.ssa Alba Sasso

---